

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega, contenuti nell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 concernente la disciplina del servizio civile universale.

Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile.

Nell'attuare i principi e i criteri individuati nella legge delega, la scelta metodologica è stata quella di redigere un decreto delegato che sia immediatamente operativo. Ciò ha comportato l'adozione di una disciplina articolata e dettagliata della materia che, nel rispetto della legge 6 marzo 2001, n. 64, abroga tutta la previgente normativa, anche quella secondaria emanata in attuazione del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ferma restando la disciplina in via transitoria di alcuni istituti.

Il decreto legislativo ha disciplinato il servizio civile universale, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge delega, rafforzando la natura dell'istituto quale strumento di difesa della Patria, in quanto ha richiamato non solo il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, ma anche l'articolo 11, che contiene il riferimento espresso al principio di ripudio della guerra.

Il legislatore delegato, in armonia con la legge delega, ha confermato l'accezione più ampia del concetto di difesa della Patria, che non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o a prevenire un'aggressione esterna, ma comprende anche attività di impegno sociale non armato, accezione già sostenuta dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze (cfr. sentenze n.164 del 1985, n. 228 del 2004, n. 431 del 2005, n. 309 del 2013). Inoltre, è stato ribadito l'orientamento affermato dalla medesima giurisprudenza costituzionale secondo cui il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione deve essere letto alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio, di ispirazione solidaristica, di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma Cost.).

Sulla base delle descritte finalità, il decreto legislativo ha individuato i settori di intervento, quali l'assistenza, la protezione civile, il patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale, l'educazione e la promozione culturale, in cui si realizzano gli interventi di servizio civile universale.

Il legislatore delegato ha inoltre disciplinato tutti gli aspetti relativi all'attuazione del servizio civile universale, regolamentando gli ambiti di attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel sistema, e ha reso l'istituto immediatamente operativo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il nuovo sistema di servizio civile universale delineato dal provvedimento in esame conferisce, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge delega, un ruolo preminente all'attività di programmazione, che costituisce il primo atto del ciclo di realizzazione del servizio civile universale e, come previsto dall'articolo 4 del decreto, non comporta l'adozione di atti normativi



secondari. Infatti la programmazione si realizza mediante l'adozione di un Piano triennale, articolato in Piani annuali, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni interessate ed approvato con un DPCM previo parere della Consulta Nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'attività di programmazione, attribuita alla competenza dello Stato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge delega, garantisce attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale la pianificazione degli interventi in materia di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero, con l'individuazione di quelli ritenuti prioritari, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Governo e favorendo la partecipazione dei giovani con minori opportunità. In particolare la descritta attività tiene conto dei maggiori fabbisogni del territorio nonché delle politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni, centrali e periferiche, individuando altresì gli *standard* qualitativi degli interventi.

Tale scelta determina un significativo cambiamento del modello di servizio civile delineato dal decreto legislativo n. 77 del 2002, attuativo della legge n. 64 del 2001, in quanto soddisfa le esigenze di programmazione più volte rilevate nel corso degli anni e, nel contempo, individua un correttivo alla mancanza di coordinamento degli interventi, dando vita ad un sistema di sinergie tra il settore pubblico e quello privato, capace di rafforzare il perseguimento degli obiettivi del Governo ed assicurare un impiego più efficiente delle risorse pubbliche.

Alla fase di programmazione segue quella della realizzazione del servizio civile universale, immediatamente attuativa in quanto il decreto legislativo ne descrive in modo puntuale le specifiche attività, articolate in: pubblicazione di un Avviso concernente la presentazione dei programmi di intervento a cura civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; presentazione, da parte degli enti iscritti all'Albo, di programmi di intervento in Italia e all'estero, articolati in uno o più progetti, anche relativi a diversi settori; valutazione ed approvazione degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate; selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale, curata dagli enti nel rispetto di modalità e criteri sanciti dal decreto in esame in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge delega; realizzazione degli interventi con l'impiego degli operatori volontari.

Gli interventi di servizio civile universale sono oggetto di un'attività di controllo che è disciplinata dal decreto legislativo nel rispetto dei criteri di semplificazione e trasparenza, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge delega. In particolare il provvedimento introduce, rispetto al precedente sistema, due nuove forme di verifica: un controllo sulla gestione, finalizzato ad accertare il regolare funzionamento e l'efficacia delle procedure di realizzazione del servizio civile universale, nonché ad adottare eventuali interventi correttivi; una valutazione dei risultati dei programmi di intervento, volta a verificare l'impatto dei medesimi sui territori e sulle comunità locali, effettuata sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106, in modo da poter utilizzare i risultati per il perfezionamento della programmazione successiva.

Resta fermo il sistema dei controlli amministrativi delineato dall'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001 in relazione all'istituto del servizio civile nazionale, teso ad accertare il rispetto da parte degli enti delle norme in materia di selezione e di impiego degli operatori volontari, nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento, con l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dal medesimo articolo, in caso di condotte illecite degli enti.



Il decreto legislativo, nell'ambito del servizio civile universale, disciplina altresì il procedimento di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale e la programmazione finanziaria.

Per quanto concerne l'iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale, curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il decreto legislativo prevede, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza in ossequio all'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge delega, l'istituzione dell'Albo, le modalità di iscrizione e i requisiti che gli enti devono possedere per partecipare al sistema del servizio civile universale, con particolare riferimento alla capacità organizzativa, di cui stabilisce i livelli minimi. Per consentire l'immediata attuazione del sistema, il decreto reca una disposizione transitoria che permette agli enti iscritti ai previgenti Albi, per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, di partecipare al servizio civile universale, purché in possesso dei requisiti minimi di capacità organizzativa prescritti dal decreto medesimo.

La programmazione annuale delle risorse è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che elabora ogni anno, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni, il documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile universale. Le descritte risorse affluiscono sul Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato, nonché da altre fonti pubbliche e private, ivi comprese quelle comunitarie.

Il provvedimento in esame individua, inoltre, i soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio civile universale e ne disciplina le funzioni.

In attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge delega, il decreto attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale, nonché accreditamento degli enti e controllo.

Il decreto legislativo delinea, altresì, in attuazione del richiamato articolo 8, comma 1, lettera d), il ruolo svolto dalle Regioni e dalle Province autonome, individuando con precisione le funzioni loro attribuite.

Il provvedimento definisce anche il ruolo degli enti iscritti all'Albo, e, in particolare, prevede che essi presentino i programmi di intervento e ne curino la realizzazione, provvedendo alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari, nonché allo svolgimento delle attività propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli stessi durante lo svolgimento del servizio. A favore degli enti, il decreto legislativo prevede l'erogazione di contributi finanziari per alcune attività svolte nella realizzazione degli interventi in Italia e all'estero, indicando, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge delega, le finalità dei medesimi contributi e demandando la quantificazione e le relative modalità di erogazione al Documento di programmazione finanziaria, elaborato annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 24, comma 3, lettera d).

Il decreto, con riferimento ai giovani avviati al servizio civile universale, delinea in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge delega, lo status dell'operatore volontario, descrivendone i diritti e i doveri, nonché precisando la natura del rapporto di servizio civile universale. Il testo ha previsto, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b), altresì, la partecipazione al sistema, oltre che dei cittadini dell'Unione europea, anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119 del 13 maggio 2015 e alle richieste provenienti dall'Unione europea, al fine di eliminare disparità di trattamento e favorire l'integrazione dei cittadini di altri Paesi, europei ed extraeuropei, con i



cittadini italiani. L'intervento sana la criticità del sistema attuale, emersa negli ultimi anni, relativa all'esclusione degli stranieri dalla partecipazione al servizio civile, ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, che ha determinato l'insorgere di contenziosi e una vasta eco sugli organi di stampa, con ricadute negative sul sistema anche in termini di immagine.

Il nuovo modello di servizio civile, in attuazione della legge delega, pone inoltre una maggiore attenzione alle problematiche dei giovani, anche in considerazione del fatto che essi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica, che in questo ultimo decennio ha investito il nostro Paese, in termini di accesso al mondo del lavoro e di integrazione sociale.

In particolare, il decreto legislativo conferma il modello vigente, riconoscendo ai giovani la possibilità di effettuare il servizio civile universale all'estero in uno dei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per consentire loro di vivere ulteriori esperienze di formazione e di crescita personale. Inoltre prevede che i giovani, impegnati nella realizzazione di interventi in Italia, possano svolgere il servizio civile, per un periodo fino a tre mesi, in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge delega, così da rafforzare in essi il senso di appartenenza all'Unione e della comune cittadinanza. Detta previsione è stata introdotta anche al fine di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile.

Il decreto legislativo dispone inoltre, a favore dei giovani del servizio civile universale, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera h) della legge delega, al fine di consentirne l'utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione, nonché un modello flessibile di servizio civile, che non sarà più svolto, come quello attuale, per un periodo fisso, ma avrà una durata che può essere modulata in base alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera g) della medesima legge delega.

L'insieme delle disposizioni riguardanti gli operatori volontari è volto a dare attuazione al principio di universalità, introdotto dalla legge delega, e determinerà un aumento del numero dei giovani da coinvolgere nei programmi di intervento di servizio civile con effetti positivi non solo per i medesimi, ma anche per il sistema Paese. Il provvedimento istituisce la Rappresentanza degli operatori volontari e, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge delega, la Consulta nazionale per il servizio civile universale in rappresentanza degli enti. Detti organismi, di cui il decreto delinea la rispettiva composizione, operano al fine di garantire un costante confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di interesse in materia di servizio civile universale.

Il decreto legislativo, pertanto, ha dato completa attuazione ai contenuti previsti dalla citata legge delega.

Passando ad illustrare i contenuti delle singole disposizioni, si precisa che il decreto legislativo è diviso in sei Capi e si compone di ventisette articoli.

Il Capo I concernente "*Definizioni e finalità*", si compone di tre articoli.

L'articolo 1 precisa l'oggetto del decreto legislativo e fornisce la definizione di alcune denominazioni.

L'articolo 2 prevede l'istituzione del servizio civile universale, specificando le finalità dello stesso.



L'articolo 3 individua i settori di intervento nell'ambito dei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale.

Il Capo II recante "*Programmazione ed attuazione del servizio civile universale*", comprende gli articoli 4 e 5.

L'articolo 4 concerne la programmazione del servizio civile universale, che è realizzata mediante un Piano triennale modulato per Piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le Amministrazioni interessate ed approvati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni. Detti Piani si attuano mediante programmi di intervento e contengono, in relazione a ciascun anno, gli obiettivi e gli indirizzi generali, con l'indicazione degli ambiti di intervento per l'Italia e per l'estero nonché degli *standard* qualitativi degli interventi.

L'articolo 5 riguarda i programmi di intervento, che sono costituiti da uno o più di progetti, relativi anche a settori differenti. Ciascun progetto indica le concrete attività da porre in essere per la realizzazione dell'obiettivo del programma di intervento, coerente con i Piani triennale e annuali. Detti programmi sono presentati dagli enti di servizio civile universale ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le Regioni interessate.

Il Capo III recante "*Soggetti del servizio civile universale*", composto dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, prevede i soggetti che partecipano al servizio civile universale e disciplina le relative funzioni.

L'articolo 6 individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri l'organo dello Stato competente a svolgere le funzioni in materia di servizio civile universale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge delega n. 106 del 2016.

L'articolo 7 precisa il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sistema di servizio civile universale, indicando le funzioni svolte dalle medesime, concernenti la partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento, nonché la formazione e il controllo sulla base di specifici accordi.

L'articolo 8 individua gli enti di servizio civile universale, quali soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, individuandone i compiti. La disposizione prevede altresì che gli enti possano costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una più ampia rappresentatività.

L'articolo 9 si riferisce agli operatori volontari del servizio civile universale e riconosce agli stessi la partecipazione al sistema mediante lo svolgimento delle attività previste nei progetti. Al fine di assicurare un costante confronto tra gli operatori volontari e lo Stato sulle problematiche di interesse, la medesima disposizione istituisce la Rappresentanza degli operatori volontari articolata a livello nazionale e regionale, , indicandone i meccanismi di elezione.

L'articolo 10 istituisce la Consulta nazionale per il servizio civile universale, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni più rilevanti concernenti l'attuazione del servizio civile universale e ne prevede la composizione, rimettendo ad un successivo DPCM l'organizzazione e il funzionamento.

Il Capo IV concernente "*Realizzazione del servizio civile universale*", composto dagli articoli 11, 12 e 13, descrive il funzionamento del sistema per l'attuazione del servizio civile universale.



L'articolo 11 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Albo degli enti di servizio civile universale, al quale possono iscriversi i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, tra cui la capacità organizzativa, in relazione alla quale sono stabiliti i livelli minimi. La norma inoltre richiede agli enti privati il rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Gli articoli 12 e 13 prevedono che gli operatori volontari possano partecipare a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo. I giovani impegnati in programmi di intervento in Italia possono espletare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro. Le suddette disposizioni prevedono, altresì, l'erogazione di contributi a favore degli enti per alcune attività svolte nella realizzazione di interventi in Italia e all'estero ed indicano le finalità dei medesimi. La quantificazione dei contributi e le relative modalità di erogazione sono demandate al Documento di programmazione finanziaria, come previsto all'articolo 24, comma 3, lettera d).

Il Capo V, recante "*Disciplina del rapporto di servizio civile universale*", è composto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19, che riguardano il rapporto di servizio civile.

L'articolo 14 individua i requisiti di partecipazione al servizio civile universale (età; cittadinanza per cittadini italiani e dell'Unione europea; regolare soggiorno in Italia per gli stranieri), nonché le cause ostative allo svolgimento dello stesso.

L'articolo 15 disciplina la procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale, prevedendo che la medesima sia effettuata dagli enti iscritti all'Albo e stabilendo i principi a cui i medesimi enti devono attenersi.

L'articolo 16 disciplina il rapporto di servizio civile universale, avente durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, e ne esclude l'assimilazione ad un rapporto di lavoro. Il rapporto si instaura con un contratto, che prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento e le relative sanzioni. La medesima disposizione prevede l'articolazione dell'orario di servizio e riconosce, in capo agli operatori volontari diritti, come la fruizione della formazione generale e specifica doveri e alcuni divieti, quali l'impossibilità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, incompatibili con il servizio civile universale, nonché di partecipare per più di una volta al servizio civile universale.

L'articolo 17 prevede il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari e, in particolare, la corresponsione di un assegno, da erogare nel rispetto di specifici criteri, quali l'effettività del servizio svolto, la tracciabilità, la pubblicità e la semplificazione delle procedure amministrative mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La quantificazione dell'assegno è demandata al Documento di programmazione finanziaria, come disposto all'articolo 24, comma 3, lettera e). La medesima disposizione disciplina l'assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio, l'assistenza sanitaria e la tutela della maternità.

L'articolo 18 riconosce benefici agli operatori volontari al termine dello svolgimento del servizio civile universale, quali i crediti formativi da parte delle Università e i titoli di preferenza nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali delle Pubbliche Amministrazioni. La disposizione demanda ad accordi sanciti in sede di Conferenza Stato - Regioni la definizione dei criteri per il



riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari con la partecipazione al servizio civile universale.

L'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale con le indicazioni delle attività svolte.

Il Capo VI concernente "*Controllo, valutazione e verifica del servizio civile universale*" si compone di quattro articoli: 20, 21, 22 e 23.

L'articolo 20 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolga, sulla base di uno specifico Piano annuale, un controllo sulla gestione delle attività degli enti, al fine di monitorare il funzionamento delle procedure di realizzazione del servizio civile universale e adottare eventuali interventi correttivi.

L'articolo 21 riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare una valutazione concernente l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate. La disposizione, al comma 2, prevede che all'esito della valutazione venga predisposto un Rapporto annuale contenente i relativi risultati, da pubblicare sul sito istituzionale.

L'articolo 22 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare verifiche ispettive, da realizzarsi presso gli enti, anche per il tramite delle Regioni e delle Province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli interventi all'estero. Dette verifiche sono finalizzate ad accertare, in attuazione dell'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001, il rispetto, da parte degli enti, delle norme in materia di selezione e di impiego degli operatori volontari, nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento e ad irrogare le eventuali sanzioni amministrative, previste dal medesimo articolo 3 *bis*, in caso di condotte illecite degli enti.

L'articolo 23 prevede l'elaborazione, con cadenza annuale, di una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale che il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento.

Il Capo VII concernente "*Disposizioni finanziarie, transitorie e finali*" si compone di quattro articoli: 24, 25, 26 e 27.

L'articolo 24 prevede che i programmi di intervento siano finanziati dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Detto Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato, nonché da altre fonti pubbliche e private, ivi comprese quelle comunitarie, destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. La disposizione prevede, altresì, che Presidenza del Consiglio dei ministri curi l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, elaborando ogni anno, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni, il documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile universale.

L'articolo 25 prevede, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile per l'anno 2016, pari a 146,3 milioni di euro. All'onere finanziario di euro 139 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziato per l'anno 2016 dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 187 legge 23 dicembre 2014, n. 190) per l'attuazione della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; quanto all'onere di euro 7,3 milioni si provvede mediante riduzione delle risorse della seconda sezione del



Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106. La medesima disposizione prevede che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 26 ai commi 1 e 2 detta la disciplina del periodo transitorio al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nel contempo consentire l'immediata attuazione del servizio civile universale. In particolare il comma 1 prevede, fino all'approvazione del primo Piano triennale, l'applicazione della previgente normativa in materia di servizio civile nazionale per assicurare la realizzazione degli interventi; il comma 2 dispone che il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale, svolga le funzioni attribuite allo Stato dall'articolo 6 del presente decreto fino all'adozione dei provvedimenti che individuano la struttura deputata all'attuazione degli adempimenti connessi alla realizzazione del servizio civile universale.

Il medesimo articolo, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, al comma 3 fornisce, un'interpretazione dell'articolo 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente le sanzioni amministrative da irrogare agli enti, in coerenza con il nuovo sistema di servizio civile universale che prevede programmi di intervento.

Il comma 4, in considerazione dell'abrogazione del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, prevede che il rinvio al citato decreto contenuto all'articolo 28, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*", sia correttamente riferito agli articoli 16 e 17 del presente decreto.

L'articolo 27 concerne l'entrata in vigore del decreto legislativo.



RELAZIONE TECNICA

Schema di decreto legislativo recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106"

Lo schema di decreto legislativo, predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (recante "*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*"), detta norme per la disciplina del servizio civile universale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge, introducendo innovazioni significative rispetto al vigente sistema del servizio civile nazionale, al fine di colmare alcune criticità ed assicurare un impiego più efficiente delle risorse pubbliche.

Il decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, così come disposto dalla legge delega 6 giugno 2016, n. 106, in quanto tutte le spese connesse alla realizzazione del servizio civile universale sono finanziate e trovano copertura nell'ambito e nei limiti della disponibilità del Fondo nazionale per il servizio civile. Detto Fondo, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato successivamente dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è quantificato annualmente dalla legge di stabilità ed è espressamente richiamato dalla legge delega all'articolo 8, comma 1, lettera f).

Sui singoli articoli del provvedimento si fa presente quanto segue.

Con riferimento all'articolo 6, si precisa che la norma individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri, l'organo deputato a svolgere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni in materia di servizio civile universale che la legge delega, all'articolo 8, comma 1, lettera d), attribuisce allo Stato. A riguardo, si segnala che le attività istituzionali connesse alla realizzazione del servizio civile universale sono svolte con risorse umane, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nei limiti della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7, concernente le competenze di Regioni e Province autonome in materia di servizio civile universale, individua con precisione le funzioni loro attribuite. La citata disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto fa riferimento ad attività istituzionali che si sostanziano in pareri resi in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché ad attività che le Regioni e le Province autonome già svolgono ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e che nel nuovo quadro normativo vengono riconfermate. Per queste attività viene mantenuta l'erogazione di un contributo a valere sul Fondo nazionale per il servizio civile, la cui entità è stabilita annualmente nel Documento di programmazione finanziaria.

Il successivo comma 3 dell'articolo 7 dello schema di decreto prevede l'intervento dello Stato nel caso di mancata sottoscrizione da parte delle Regioni e delle Province autonome degli accordi finalizzati allo svolgimento delle attività in materia di formazione e controllo. L'eventuale intervento dello Stato nell'ipotesi descritta non introduce nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto dette attività, a legislazione vigente, sono già contemplate tra i compiti istituzionali del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di servizio civile nazionale, oltreché delle Regioni e Province autonome, ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto legislativo n. 77 del 2002.

Con riferimento all'articolo 9, comma 2, che prevede l'istituzione della Rappresentanza nazionale e regionale degli operatori volontari, si evidenzia che la disposizione esclude espressamente nuovi e



maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'istituzione di detto organismo non dà luogo ad indennità, compensi, onorari, rimborsi spese, né sussistono altri oneri finanziari per il proprio funzionamento; inoltre le elezioni dei rappresentanti sono effettuate in modalità *online*.

Quanto all'articolo 10, che prevede l'istituzione della Consulta nazionale per il servizio civile universale, si evidenzia che detto organismo sostituisce quello già esistente, istituito dall'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e confermato dall'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, operante senza oneri a carico del bilancio dello Stato. La disposizione esclude espressamente l'introduzione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'istituzione del citato organismo non dà luogo ad indennità, compensi, onorari, rimborsi spese, né sussistono altri oneri finanziari per il proprio funzionamento, in coerenza con quanto attualmente previsto.

L'articolo 11 istituisce l'Albo degli enti di servizio civile universale e prevede la revisione dei criteri di accreditamento, nonché l'aggiornamento della disciplina attualmente vigente in materia, escludendo espressamente nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sul punto si precisa che l'Albo nazionale degli enti di servizio civile è già esistente e sarà sostituito dall'istituendo Albo degli enti di servizio civile universale.

In relazione alla nuova disciplina, si rende necessario rivedere la procedura di accreditamento, senza tuttavia introdurre nuovi oneri rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 15, comma 2, che prevede da parte degli enti la nomina di Commissioni per la selezione di operatori da avviare al servizio civile universale, si precisa che dall'attuazione di detta previsione non derivano oneri per l'Amministrazione, in quanto le Commissioni sono nominate direttamente dagli enti, come già si verifica a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari, si precisa che l'articolo 17, comma 1 conferma la misura attuale, prevista dal documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento. A riguardo si evidenzia che la quantificazione dell'importo dell'assegno corrisposto ai volontari è rimasta invariata dall'istituzione del servizio civile nazionale (2002) ad oggi. Tuttavia, nella fase di predisposizione del testo in esame, è sembrato opportuno inserire un meccanismo di rivalutazione monetaria, disponendo un incremento biennale sulla base degli indici ISTAT, che potrà trovare applicazione sempre nei limiti dello stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile. La spesa si colloca, quindi, nell'ambito e nei limiti della disponibilità del Fondo e non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del medesimo articolo 17, concernenti rispettivamente l'assicurazione per i rischi connessi all'espletamento del servizio e il riscatto contributivo per il periodo di svolgimento del servizio, si fa presente che le medesime riproducono il quadro normativo vigente (articolo 9, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77).

Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 17, la disposizione garantisce l'assistenza sanitaria agli operatori impegnati in Italia o in Paesi dell'Unione europea attraverso il Servizio sanitario nazionale e agli operatori impegnati in Paesi al di fuori dell'Unione mediante polizze assicurative, stipulate direttamente dagli enti che realizzano i programmi d'intervento, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.

Per quanto concerne gli articoli 20, 21 e 22, concernenti le attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale, si evidenzia che tali disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dette attività sono realizzate dalla



Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla previsione concernente la predisposizione del Rapporto sul servizio civile universale, contenuta nell'articolo 21, comma 2, anch'essa non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di attività rientrante nell'ambito dei compiti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 24 conferma la composizione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge n. 64 del 2001. Il Fondo è composto dall'assegnazione annuale determinata dalla legge di stabilità, alla tabella C, da eventuali stanziamenti di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, nonché dalle donazioni di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Al Fondo affluiscono anche le risorse comunitarie. La medesima norma prevede altresì l'elaborazione annuale di un documento di programmazione finanziaria che, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, stabilisce: la quota per le spese relative al contingente complessivo dei giovani volontari da avviare al servizio civile universale, comprensiva dell'assegno mensile da corrispondere ai medesimi e delle indennità per il servizio civile all'estero; la quota per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 2001; la quota di risorse vincolata, a richiesta dei conferenti, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico; la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi alle regioni e province autonome per le attività di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo nonché quella da erogare agli enti di servizio civile universale per le attività svolte ai sensi degli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, del medesimo schema di decreto; la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonché gli eventuali oneri assicurativi e accessori.

L'articolo 25, concernente le disposizioni finanziarie relative alla copertura del provvedimento, dispone, al comma 1, un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, pari a 146,3 milioni di euro. All'onere finanziario di euro 139 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare per l'anno 2016 dall'articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per l'attuazione della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; quanto all'onere di euro 7,3 milioni si provvede mediante riduzione delle risorse della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 NOV. 2016



ANALISI TECNICO – NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A NORMA DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106”

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

L’intervento normativo in esame ha come obiettivo principale quello di dare attuazione ai principi e criteri di delega, contenuti nell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, concernente la disciplina del servizio civile universale.

La presente iniziativa è, pertanto, necessaria ed appare coerente con il programma di governo, volto a potenziare l’istituto del servizio civile nel rispetto del sistema delineato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.

La proposta introduce innovazioni significative volte ad introdurre il principio di universalità nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile.

Nel nuovo sistema si prevede l’attribuzione di un diverso ruolo ai soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio civile universale. In particolare, lo Stato acquisisce un ruolo preminente mediante lo svolgimento delle attività di programmazione, che garantiscono, attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale, la pianificazione degli interventi in materia di servizio civile universale in Italia e all’estero, nonché l’individuazione degli *standard* qualitativi degli interventi stessi. La nuova competenza determina un significativo cambiamento del modello di servizio civile nazionale delineato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, attuativo della citata legge n. 64 del 2001, ed introduce correttivi alle problematiche connesse alla mancanza di programmazione e coordinamento degli interventi, attualmente scelti dagli enti nell’ambito dei settori di cui all’articolo 1 della legge n. 64/2001.

La previsione della nuova attività assicura un sistema di sinergie tra il settore pubblico e quello privato, capace di rafforzare il perseguimento degli obiettivi del Governo ed assicurare un impiego più efficiente delle risorse pubbliche.

Nel nuovo modello, infatti, l’attività di programmazione del servizio civile universale ha la funzione di rilevare, nell’ambito del territorio, i prevalenti fabbisogni ed individuare gli interventi idonei a soddisfarli, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni, nonché con gli obiettivi stabiliti dal Governo.

Un’ulteriore competenza attribuita allo Stato è quella concernente la valutazione *ex post* degli interventi di servizio civile universale, che garantisce una verifica dell’impatto degli stessi sui territori e sulle comunità locali ed un’efficace gestione delle risorse pubbliche, nonché l’utilizzo dei risultati per la programmazione successiva.

Il nuovo sistema prevede, inoltre, una diversa modalità di partecipazione degli enti al servizio civile universale in quanto, a seguito dell’accreditamento presso un apposito Albo. Gli stessi propongono dei programmi di intervento, anche in più settori ovvero in una specifica area territoriale, contenenti uno o più progetti. Con questa innovazione si supera la frammentazione e la mancanza di coordinamento tra i progetti, che si registra nella fase attuale.

La presente iniziativa crea i presupposti per soddisfare le esigenze connesse alle rilevanti problematiche dei giovani, anche stranieri. In particolare, il decreto legislativo, in armonia con la legge delega, prevede la partecipazione al sistema degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, oltre che dei cittadini dell'Unione europea.

Il decreto legislativo inoltre riconosce ai giovani la possibilità di effettuare il servizio civile universale all'estero in uno dei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per consentire loro di vivere ulteriori esperienze di formazione e di crescita personale, a conferma del modello vigente, e prevede la possibilità che i giovani impegnati nella realizzazione di interventi in Italia svolgano il servizio civile, per un periodo fino a tre mesi, in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, rafforzando in essi il senso di appartenenza all'Unione e della comune cittadinanza europea.

A favore dei giovani del servizio civile universale è previsto, altresì, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, al fine di consentirne l'utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione, nonché un modello flessibile di servizio civile, avente una durata da modulare in base alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani.

L'iniziativa normativa, in considerazione delle innovazioni introdotte, risulta necessaria e coerente con l'obiettivo del Governo di costruire un nuovo sistema di servizio civile, volto a razionalizzare gli interventi di servizio civile e ad assicurare la piena corrispondenza degli stessi alle peculiari esigenze di ciascuna area territoriale del Paese, anche in ragione delle priorità individuate dal Governo ed alle realtà sovranazionali in risposta alle esigenze dei giovani.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

- legge 8 luglio 1998, n. 230, recante *"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"*;
- decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, concernente *"Disposizioni urgenti in materia di servizio civile"*, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424;
- legge 6 marzo 2001, n. 64, recante *"Istituzione del servizio civile nazionale"*;
- decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante *"Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64"*;
- legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente *"Provvidenze in favore dei grandi invalidi"*, in particolare l'articolo 1, che prevede l'accompagnamento dei grandi invalidi da parte dei volontari del servizio civile;
- legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"*, che all'articolo 40 prevede l'utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, recante *"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;
- legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*, in particolare l'articolo 4, comma 53, che individua il servizio civile nazionale tra le modalità dell'apprendimento non formale;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante *"Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*;

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante *"Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, in particolare l'articolo 3, comma 12 bis che prevede l'applicazione della normativa in materia anche ai volontari in servizio civile.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo in esame si muove nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, rafforzando la finalità della difesa della Patria e ascrivendo le altre finalità, come l'assistenza, la protezione civile, il patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale, l'educazione e la promozione culturale, individuate dall'articolo 1 della citata legge, a "settori di intervento" costituenti gli ambiti in cui si attuano gli interventi di servizio civile universale.

La presente iniziativa abroga il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali in quanto l'intervento normativo è coerente con i principi di difesa della Patria (articolo 52, primo comma), di ripudio della guerra (articolo 11), di solidarietà (art. 2), nonché del principio, di ispirazione solidaristica, di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma).

Il provvedimento ha rafforzato la natura dell'istituto quale strumento di difesa della Patria, richiamando anche l'articolo 11, che contiene il riferimento espresso al principio di ripudio della guerra, confermando altresì l'interpretazione più ampia del concetto di difesa della Patria, che non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o a prevenire un'aggressione esterna, ma comprende anche attività di impegno sociale non armato, nell'accezione già sostenuta dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze (cfr. sentenze n.164 del 1985, n. 228 del 2004, n. 431 del 2005, n. 309 del 2013). La giurisprudenza costituzionale ha affermato che il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione deve essere letto alla luce del principio di solidarietà nonché del principio di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché con quelle degli enti locali, in quanto ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di difesa della Patria. Tenuto conto che la finalità precipua del servizio civile universale è la difesa della Patria, la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, come più volte ribadito dalle sentenze della Corte Costituzionale, pronunciate all'esito dei contenziosi instaurati in ordine ai conflitti di attribuzione sulla materia.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1 della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7 Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo in esame, attuando una specifica delega legislativa, ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8 Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Attualmente risultano presentati in Parlamento i seguenti progetti di legge riguardanti la materia del servizio civile nazionale:

- S. 2416 Nunziante CONSIGLIO, Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.
Presentato in data 20 maggio 2016: da assegnare;
- S. 1129 Nunziante CONSIGLIO, Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.
Presentato in data 17 ottobre 2013: da assegnare;
- C. 3507 Michele PIRAS, Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici in favore dei volontari del servizio civile nazionale.
Presentato in data 23 dicembre 2015 - Assegnato il 29 gennaio 2016 alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) in sede referente (non ancora iniziato l'esame);
- C. 2260 Edoardo PATRIARCA, Istituzione del Servizio civile nazionale universale.
Presentato in data 2 aprile 2014 - Assegnato il 29 maggio 2014 alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente (non ancora iniziato l'esame)
- C. 2197 Mario MARAZZITI, Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani e i giovani.
Presentato in data 18 marzo 2014 - Assegnato il 18 luglio 2014 alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente (non ancora iniziato l'esame)
- C. 2184 Ileana PIAZZONI, Disciplina del Servizio civile nazionale e istituzione dei Corpi civili di pace.
Presentato in data 13 marzo 2014 - Assegnato il 9 giugno 2014 alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente (non ancora iniziato l'esame);
- C. 2042 Ermete REALACCI, Istituzione del servizio civile obbligatorio per le giovani e i giovani e delega al Governo per la sua disciplina.
Presentato in data 4 febbraio 2014 - Assegnato il 26 marzo 2014 alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente (non ancora iniziato l'esame);
- C. 1981 Giulio MARCON, Istituzione dei Corpi civili di pace.
Presentato in data 21 gennaio 2014 - Assegnato il 1 aprile 2014 alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente (non ancora iniziato l'esame);

- C. 1649 Emanuela CORDA, Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale;
Presentato in data 2 ottobre 2013 - Assegnato il 23 gennaio 2014 alla 4ª Commissione permanente (Difesa) in sede referente (non ancora iniziato l'esame);
- C. 928 Nicola MOLTENI, Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale.
Presentato in data 13 maggio 2013 - Assegnato il 8 agosto 2013 alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente (non ancora iniziato l'esame);
- C. 723 Marina SERENI, Nuova disciplina del Servizio civile nazionale.
Presentato in data 11 aprile 2013 - Assegnato il 5 agosto 2013 alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente (non ancora iniziato l'esame).

9 Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Il provvedimento recepisce l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria, in materia di:

- competenza legislativa esclusiva dello Stato con riferimento al servizio civile, riconducibile al concetto di difesa della Patria;
- accesso al servizio civile dei giovani privi della cittadinanza italiana;
- esclusione dell'assimilabilità del rapporto di servizio civile a forme di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla materia oggetto della presente iniziativa.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10 Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto l'istituto del servizio civile universale non è disciplinato a livello comunitario. Il provvedimento è coerente con i principi dell'ordinamento comunitario e, anche al fine di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile, prevede la possibilità per gli operatori volontari che svolgono servizio civile universale in Italia, di effettuare il servizio, per un periodo fino a tre mesi, in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, così da rafforzare in essi il senso di appartenenza all'Unione e della comune cittadinanza europea.

11 Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana nella materia trattata dal provvedimento in esame. Sono stati aperti due casi di preinfrazione (EU 1178/10/JLSE e EU 5832/13/HOME), nell'ambito dei quali è stata rilevata la contrarietà al diritto dell'Unione Europea dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, che riserva l'accesso al servizio civile nazionale ai cittadini italiani. Il provvedimento in esame abroga la citata disposizione e garantisce l'accesso al servizio civile non solo ai cittadini

dell'Unione europea, ma anche agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in conformità alle sollecitazioni della Commissione europea, nonché alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119 del 13 maggio 2015. Le descritte procedure di preinfrazione non avranno pertanto seguito.

12 Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13 Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, né sono intervenute pronunce.

14 Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né sono intervenute pronunce.

15 Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea il servizio civile rappresenta una modalità alternativa allo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio.

Soltanto la Germania e la Francia prevedono sistemi di servizio civile volontario, che tuttavia sono caratterizzati da *mission* e finalità diverse rispetto al sistema italiano, in conseguenza delle peculiari contingenze storiche di ciascun Paese, che ne hanno determinato una diversa caratterizzazione.

In particolare il Servizio volontario federale, istituito in Germania nel 2011, coesiste con il servizio civile obbligatorio di leva alternativo al servizio militare e si caratterizza per la precipua finalità sociale, volta al perseguimento del bene comune e della coesione sociale.

Anche il Service Civique istituito in Francia con la legge 31 marzo 2006, modificata dalla legge 10 marzo 2010, n. 241, si ispira al principio della solidarietà quale strumento per intervenire in situazioni di disagio sociale e favorire l'omogeneità tra le persone di diversa etnia residenti in Francia.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento introduce nuove definizioni non previste nella normativa vigente in materia, in considerazione delle diverse modalità di attuazione del sistema del servizio civile universale. In particolare, l'articolo 1 del decreto legislativo individua le definizioni di seguito indicate:

- *"Piano triennale"*: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per piani annuali, articolati per programmi di intervento;
- *"Piano annuale"*: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero;
- *"Settore"*: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale
- *"Programma di intervento"*: documento contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori ovvero in specifiche aree territoriali, proposto dagli enti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale;
- *"Progetto di servizio civile universale"*: elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale;
- *"Sede di attuazione"*: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;
- *"Ente di servizio civile universale"*: soggetto pubblico o privato iscritto all'Albo degli enti di servizio civile universale;
- *"Consulta nazionale per il servizio civile universale"*: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale;
- *"Operatore volontario del servizio civile universale"*: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero;
- *"Rappresentanza degli operatori volontari"*: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale;
- *"Fondo nazionale per il servizio civile"*: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonché le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

La presente proposta non novella disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono nella presente proposta abrogazioni implicite, in quanto l'unica abrogazione contenuta nel provvedimento in esame riguarda il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ed è espressamente indicata.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

La presente proposta non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente, tuttavia all'articolo 23 fornisce un'interpretazione dell'articolo 3 *bis* della

legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente le sanzioni amministrative da irrogare agli enti, in coerenza con il nuovo sistema di servizio civile universale, al fine di consentire all'Amministrazione l'esercizio delle funzioni di controllo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

La presente proposta comporta l'adozione dei provvedimenti attuativi, di seguito elencati:

- articolo 4, comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'approvazione del Piano triennale e dei Piani annuali;
- articolo 10, commi 2 e 3 prevede l'emanazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti rispettivamente la nomina dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile universale e il regolamento di organizzazione e funzionamento della stessa;

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non si rileva la necessità di commissionare elaborazioni statistiche, tenuto conto che nella predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati ISTAT concernenti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, potenzialmente interessati allo svolgimento del servizio civile universale, per individuare il contingente di operatori volontari che può essere impegnato nella realizzazione dei programmi di intervento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106".

SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

A – La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'attuale sistema del servizio civile nazionale, delineato con la legge 6 marzo 2001, n. 64 e con il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, prevede che le finalità dell'istituto siano perseguite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome tramite soggetti, pubblici e privati, che svolgono una funzione strumentale per la realizzazione dei fini istituzionali. Tali soggetti sono selezionati, sulla base di modalità appositamente individuate, attraverso un sistema di accreditamento agli Albi – nazionale, delle Regioni e delle Province autonome - e partecipano al servizio civile nazionale mediante la presentazione di progetti. Qualora i progetti siano positivamente valutati e ammessi al finanziamento dall'Amministrazione statale, dalle Regioni o dalle Province autonome, gli enti realizzano i progetti medesimi perseguendo obiettivi nell'ambito dei vari settori indicati all'articolo 1 della legge n. 64 del 2001, colmando i peculiari fabbisogni individuati dagli enti stessi nei territori dove operano.

Nei progetti sono impegnati i giovani, selezionati dagli enti, in possesso di particolari requisiti, tra i quali la cittadinanza italiana e l'età compresa tra i 18 e i 28 anni. I volontari rappresentano i soggetti attuatori degli interventi di servizio civile e traggono benefici da tali interventi: l'esperienza del servizio civile è volta infatti a sviluppare un maggior senso civico, una migliore percezione dei valori democratici e una più ampia integrazione nella società.

L'avvio dei giovani al servizio civile avviene con la sottoscrizione di un contratto tra il volontario e l'Amministrazione statale, recante il trattamento economico e giuridico del rapporto, nonché le norme di comportamento. Ai volontari che svolgono il servizio civile sono riconosciuti benefici connessi allo svolgimento del servizio ai fini della carriera universitaria e dell'accesso al mondo del lavoro.

Nell'attuazione del sistema del servizio civile nazionale sono emerse, nel corso degli anni, alcune criticità. La prima è connessa alla pluralità delle finalità del servizio civile nazionale individuate dall'articolo 1 della legge n. 64 del 2001, che ha ingenerato confusione in ordine alla natura dell'istituto. Infatti tra le finalità è contemplata non solo la difesa della Patria, ma anche altre finalità che hanno indotto a collegare l'istituto ad un mero strumento di politica sociale. Da ciò è derivata l'instaurazione di contenziosi connessi a conflitti di attribuzione in ordine alla ripartizione della competenza legislativa in materia di servizio civile nazionale, conclusi con cinque pronunce della Corte Costituzionale, che hanno riconosciuto la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia del servizio civile nazionale, riconducendo l'istituto alla difesa della Patria di cui

all'articolo 52, primo comma della Costituzione, sia pure declinato in relazione al principio costituzionale di solidarietà sociale.

Una ulteriore criticità concerne l'accreditamento al servizio civile nazionale, basato sull'iscrizione degli enti ad una pluralità di Albi (Albo nazionale, Albi delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002), previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge n. 64 del 2001, tra i quali il possesso di capacità strutturali e organizzative. Il procedimento di iscrizione agli Albi, curato dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome è risultato particolarmente complesso, in quanto la verifica dei descritti requisiti ha riguardato sia i soggetti richiedenti l'accreditamento, sia gli enti ad essi legati da vincoli associativi e interessati quali sedi di attuazione dei progetti di servizio civile. Detto procedimento prevede l'articolazione in classi degli enti di servizio civile in base alla capacità organizzativa e strutturale e ciò ha determinato l'accesso al sistema da parte di una ampia ed eterogenea platea di enti. Il considerevole numero di soggetti da sottoporre a verifica, unitamente all'esistenza di una pluralità di Albi e di soggetti che curano il rispettivo procedimento (Stato, Regioni e Province autonome), rende il medesimo lungo, complesso e non rispondente alle esigenze di semplificazione.

Anche nell'ambito della valutazione dei progetti emergono criticità che comportano ampi termini per la conclusione del procedimento e ritardi nell'avvio dei progetti, a causa sia della complessità del procedimento stesso - equiparato ad una procedura concorsuale - sia dell'elevato numero di progetti da valutare. Inoltre la scelta del legislatore, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 77 del 2002, di affidare allo Stato la valutazione dei progetti degli enti di rilevanza nazionale e alle Regioni e alle Province autonome la valutazione di quelli dei soggetti operanti sul rispettivo territorio ha comportato criticità, in considerazione del diverso *modus operandi* delle Amministrazioni periferiche, che ha determinato disallineamenti nei termini di conclusione dei procedimenti.

Di seguito si riportano i dati numerici, riferiti agli ultimi tre anni:

- numero degli enti coinvolti nel servizio civile nazionale: anno 2014 n. 3.283 (di cui 129 iscritti all'Albo nazionale e 3.154 iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome); anno 2015 n. 3.629 (di cui 135 iscritti all'Albo nazionale e 3.494 iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome); anno 2016 n. 4.029 (di cui 136 iscritti all'Albo nazionale e 3.893 iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province autonome);
- risorse finanziarie impiegate: anno 2014 euro 101.650.183,00; anno 2015 - euro 133.914.074,00; anno 2016 - euro 208.820.787,00;
- numero progetti di servizio civile presentati dagli enti iscritti all'Albo nazionale e agli Albi delle Regioni e Province autonome: anno 2014 n. 150; anno 2015 n. 4.388; anno 2016 n. 4435;
- numero progetti finanziati: anno 2014 n. 150 (autofinanziati); anno 2015 n. 3273; anno 2016 n. 4097;
- numero dei volontari avviati al servizio civile nazionale, nel triennio 2014 - 2016, con le risorse statali, distribuiti per settore di intervento:

	2014	2015	2016	Totale
Ambiente	334	598	633	1.565
Assistenza	9.198	17.829	17.447	44.474
Educazione e Promozione culturale	3.735	7.629	7.714	19.078

Patrimonio artistico e culturale	1.631	3.106	3.528	8.265
Protezione Civile	239	537	628	1.404
Servizio civile all'estero	507	620	593	1.720
Totale	15.644	30.319	30.543	76.506

Le criticità sopra evidenziate, concernenti l'accreditamento e la valutazione dei progetti, hanno generato nel corso degli anni l'instaurazione di 173 contenziosi da parte degli enti.

Il sistema, inoltre, ha determinato criticità connesse alla definizione dello *status* dei volontari in servizio civile, nonché alla disciplina del rapporto di servizio civile. Nonostante la previsione di cui all'articolo 9 del decreto n. 77 del 2002 - secondo la quale l'attività svolta dai giovani nell'ambito di progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro - nel corso degli anni sono stati attivati 66 contenziosi da parte di giovani volontari, che chiedevano, tra l'altro, il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro all'esito dello svolgimento del servizio civile.

Un'altra criticità è quella relativa alla esclusione degli stranieri dalla partecipazione al servizio civile. La previsione dell'articolo 3 del decreto n. 77 del 2002, che limita l'accesso ai soli cittadini italiani, ha determinato l'insorgere di tre contenziosi instaurati innanzi al Giudice ordinario, con sviluppi processuali fino alla Corte di cassazione e alla Corte Costituzionale ed una vasta eco sugli organi di stampa, con ricadute negative sul sistema, anche in termini di immagine.

L'attuale sistema, oltre alle criticità sopra descritte che hanno avuto impatto diretto sull'operatività dell'istituto, si è rivelato carente per ulteriori aspetti. In particolare, una carenza è connessa all'assenza della previsione di un'attività di programmazione a livello statale degli interventi, in quanto il sistema attualmente vigente attribuisce agli enti di servizio civile la scelta degli interventi da realizzare sul territorio mediante la presentazione dei progetti. L'assenza di una programmazione degli interventi da parte dello Stato determina la realizzazione di interventi spontanei e poco coordinati, precludendo una efficace gestione del servizio civile laddove non viene effettuata un'analisi dei fabbisogni che tenga conto delle priorità del Paese.

Un'ulteriore carenza è costituita dall'assenza di un controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti - finalizzata all'adozione di interventi correttivi - nonché di una valutazione successiva alla realizzazione dei progetti, tesa a verificare l'impatto dei medesimi sui territori e sulle comunità.

In considerazione delle criticità e delle carenze del sistema di servizio civile nazionale sopra descritte, si rende necessario intervenire per risolvere le seguenti problematiche:

- pluralità ed eterogeneità delle finalità del servizio civile nazionale individuate dall'articolo 1 della legge n. 64/2001;
- complessità del procedimento di iscrizione agli Albi degli enti di servizio civile nazionale;
- complessità del procedimento di valutazione in considerazione dell'elevato numero di progetti presentati, nonché dell'eterogeneità del *modus operandi* dei diversi soggetti che curano il procedimento;
- genericità della definizione dello *status* dei volontari in servizio civile, nonché del rapporto di servizio civile;

- esclusione dei cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione europea e degli stranieri dalla partecipazione al servizio civile nazionale;
- mancanza di una programmazione degli interventi di servizio civile, anche con riferimento ai fabbisogni del Paese e del contesto internazionale;
- mancanza di una valutazione dell'impatto dei progetti realizzati sui territori.

B – L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo a breve termine da raggiungere con l'intervento normativo è di esercitare la delega normativa, recependo i criteri ed i principi contenuti nella delega stessa, concernente la disciplina del servizio civile universale, attuata mediante la modifica del sistema del servizio civile nazionale.

L'intervento normativo si colloca in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile nazionale e consentirà, nel breve, nel medio e nel lungo periodo, di avere un sistema più snello con una significativa riduzione delle complessità gestionali ed un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare, la proposta normativa mira nel breve periodo a:

- istituire il servizio civile universale e rafforzare la natura dell'istituto quale strumento di difesa della Patria ai sensi dell'articolo 52, primo comma della Costituzione - da leggere alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio, di ispirazione solidaristica, concernente il dovere di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma Cost.) - nonché ai sensi dell'articolo 11, concernente il principio di ripudio della guerra.
- operare una distinzione delle finalità riconducibili alla difesa della Patria (precipue del servizio civile universale), dai settori di intervento - come l'assistenza, la protezione civile, il patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale, l'educazione e la promozione culturale - costituenti gli ambiti delle materie in cui si attuano gli interventi di servizio civile universale;
- prevedere *ex lege* la partecipazione al sistema dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
- definire lo *status* del volontario in servizio civile universale, delineare la natura del rapporto di servizio civile instaurato tra lo Stato e il volontario, escludere da imposizioni tributarie l'assegno da corrispondere ai volontari.

La proposta normativa mira nel medio e lungo periodo a:

- razionalizzare gli interventi di servizio civile universale attraverso la programmazione curata dallo Stato, che deve soddisfare i peculiari fabbisogni del Paese, in linea con gli obiettivi del Governo, prevedendo altresì interventi a favore di giovani con minori opportunità;
- definire le modalità per verificare l'impatto degli interventi sui territori e sulle comunità locali;
- semplificare il procedimento di iscrizione all'Albo, curato dallo Stato, prevedendo l'istituzione di un unico Albo di enti di servizio civile universale, in cui sono iscritti gli enti dotati di una significativa capacità organizzativa;

- semplificare il processo di partecipazione degli enti accreditati al servizio civile universale, mediante la presentazione, da parte degli stessi, di programmi di intervento contenenti un uno o più progetti, da realizzarsi anche in diversi settori, coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in specifiche aree territoriali;
- favorire i giovani volontari del servizio civile universale, prevedendo il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio, un modello flessibile di articolazione del servizio, la possibilità di svolgere un periodo di servizio all'estero ovvero di usufruire di un periodo di tutoraggio propedeutico all'attività lavorativa.

C – La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'indicatore utilizzato per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di breve periodo è la diminuzione dei contenziosi, anche di quelli connessi a conflitti di attribuzione in ordine alla ripartizione della competenza legislativa, descritti alla lettera A.

Per quanto concerne la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo periodo si evidenzia che l'intervento regolatorio incide in modo significativo sull'attuale modello di regolamentazione.

Con riferimento agli obiettivi concernenti la razionalizzazione degli interventi di servizio civile universale, nonché la semplificazione connessa ai procedimenti di iscrizione all'Albo e di valutazione dei programmi di intervento proposti dagli enti, gli indicatori utilizzati sono:

- numero di enti di servizio civile iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale;
- numero annuo di programmi di intervento presentati dagli enti e oggetto di valutazione;
- numero annuo dei programmi di intervento e/o dei progetti ammessi al finanziamento;
- numero annuo di soggetti ammessi al servizio civile universale impegnati nei programmi di intervento in Italia e all'estero;
- durata media (in giorni) necessaria per concludere l'iscrizione all'Albo;
- durata media (in giorni) per la conclusione della valutazione degli interventi proposti dagli enti.

La rilevazione del grado di soddisfazione dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale, anche con riferimento al numero dei volontari che sono stati inseriti nel mondo del lavoro ovvero hanno tratto benefici dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle competenze acquisite è misurabile con:

- questionari da compilare *on line* alla fine del periodo di servizio civile universale svolto, recante le opzioni: *“molto soddisfatto, soddisfatto, poco soddisfatto, per niente soddisfatto”*;
- percentuale dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale, assunti con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro entro dodici mesi dal termine del servizio.

Quanto agli interventi di servizio civile universale che impegnano i giovani con minori opportunità, si tratta di una novità introdotta dall'opzione regolatoria in esame, pertanto solo successivamente alla realizzazione degli interventi potrà procedersi alla misurazione del numero dei giovani con minori opportunità coinvolti nei progetti, attraverso l'individuazione della percentuale correlata al numero complessivo dei programmi di intervento e alle risorse finanziarie stanziare.

Quanto alla verifica dell'impatto degli interventi sulle realtà territoriali, si evidenzia che anche per questo aspetto il decreto proposto introduce elementi di novità attraverso la previsione di

programmi la cui misurazione avverrà *ex post* con gli indicatori che saranno previsti dalle linee guida del Ministero del lavoro.

D – L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'iniziativa: operatori volontari del servizio civile universale ed enti di servizio civile universale (accreditati attraverso l'iscrizione all'albo degli enti di servizi civile universale).

Destinatari indiretti dell'iniziativa: utenti finali che beneficiano degli interventi, posti in essere dagli operatori volontari.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state consultate tutte le Amministrazioni interessate alla materia del servizio civile universale (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento della funzione pubblica).

Sono stati altresì consultati alcuni soggetti privati. In particolare è stato sentito il Presidente della Consulta nazionale per il servizio civile, il quale in rappresentanza degli enti del servizio civile nazionale (tra cui la Conferenza nazionale enti per il servizio civile (CNESC), l'Associazione di promozione sociale – AMESCI), ha segnalato la necessità di chiarire, nell'adottando decreto, che la difesa della Patria rappresenta la finalità del servizio civile universale e va pertanto tenuta distinta dai settori di intervento, al fine di evitare che l'istituto possa essere ricondotto ad uno strumento di politica sociale. Nel medesimo intervento è stata, altresì, segnalata la necessità di intervenire sia nella procedura di accreditamento, mediante la previsione di un unico Albo, sia in quella di realizzazione del servizio civile universale, mediante l'individuazione di una diversa modalità di attuazione dell'istituto.

È stato, inoltre, rappresentata dagli enti l'opportunità di precludere l'accesso al servizio civile universale agli enti privati iscritti al registro unico nazionale del terzo settore.

Sono, altresì, intervenuti alcuni volontari che hanno chiesto l'istituzionalizzazione della rappresentanza dei giovani che partecipano al servizio civile nazionale.

Le proposte pervenute sono state tutte valutate ai fini della predisposizione del testo normativo ed in parte recepite.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero")

L'intervento normativo è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge 6 giugno 2016, n.106. A tale preliminare considerazione si aggiunga che l'opzione di non intervento non consentirebbe di rivisitare l'intero sistema del servizio civile nazionale per superare le carenze e le criticità evidenziate alla Sezione 1.

SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state valutate soluzioni alternative in ragione della complessità dell'intervento e delle considerevoli modifiche da introdurre nel sistema di servizio civile vigente. L'intervento normativo proposto è l'unico idoneo a conseguire gli obiettivi delineati nella sezione 1.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle P.M.I.

A – Gli svantaggi ed i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione prescelta comporta *ex se* esclusivamente vantaggi sia per i destinatari diretti che indiretti, di cui alla Sezione 1, lettera D.

Per quanto riguarda, in particolare, i destinatari diretti:

- le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, attraverso l'attuazione degli interventi di servizio civile universale, vedranno rafforzata la realizzazione delle rispettive politiche settoriali;
- gli enti di servizio civile beneficeranno dello snellimento introdotto dall'intervento normativo prescelto sia con riferimento alla procedura di accreditamento all'Albo, sia con riferimento alla procedura di valutazione dei programmi di intervento;
- i giovani beneficeranno di una serie di vantaggi, utili anche per l'accesso al mondo del lavoro, quali: sviluppo di un maggior senso civico, di una migliore percezione dei valori democratici e di una più ampia integrazione nella società; riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio; possibilità di svolgere un periodo di tre mesi in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero di usufruire per lo stesso periodo di un tutoraggio; riconoscimento di crediti formativi nonché di titoli per l'accesso ai concorsi pubblici;
- i giovani con minori opportunità avranno maggiori occasioni di partecipazione agli interventi di servizio civile, anche in considerazione della previsione di meccanismi di premialità a favore degli enti che scelgono di impegnarli negli interventi.

Per quanto riguarda i destinatari indiretti (utenti finali che fruiscono degli interventi) l'opzione prescelta assicura agli stessi il conseguimento dei benefici connessi alla soddisfazione dei propri fabbisogni.

L'opzione regolatoria presumibilmente produrrà i seguenti effetti:

1. con riferimento al procedimento di iscrizione all'Albo:
 - l'istituzione di un unico Albo degli enti di servizio civile universale in luogo dei 22 Albi attualmente esistenti;
 - la riduzione del numero degli enti di servizio civile da 4.029 (dato riferito all'anno 2016) ad un numero stimabile tra 500 e 700 (in ragione della capacità organizzativa richiesta);
 - la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento dagli attuali 180 giorni a 90/120 giorni.
2. con riferimento al processo di partecipazione degli enti accreditati al servizio civile:
 - la riduzione del numero degli interventi oggetto di valutazione da oltre 5.000 progetti a 300 interventi, considerato che l'opzione regolatoria prevede che il servizio civile universale si attui non più attraverso singoli progetti, ma mediante programmi di intervento (articolati in uno o più progetti coordinati anche relativi a diversi settori);

- la riduzione del numero dei procedimenti di valutazione da 22 ad 1, curato da un'unica Commissione che utilizza un criterio unico, idoneo a garantire un trattamento uniforme;
- la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento dagli attuali 180 giorni a 90/120 giorni.

B – L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento non determina effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C – L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini ed imprese.

L'opzione regolatoria riduce gli oneri amministrativi a carico dei soggetti per l'iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale.

Attualmente il sistema prevede che, ai fini dell'iscrizione agli Albi, ciascun ente dimostri di possedere una specifica capacità organizzativa, distinta in relazione a quattro classi di accreditamento. Pertanto gli enti che chiedono l'iscrizione devono esibire tutta la documentazione probante il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione alla classe prescelta, ivi compresa la presenza delle figure professionali richieste per l'attuazione del servizio civile.

L'opzione regolatoria, viceversa, semplifica il sistema prevedendo un unico livello di iscrizione all'Albo: gli enti devono essere in possesso di una significativa capacità organizzativa, raggiungibile autonomamente ovvero mediante la costituzione di raggruppamenti o di reti. In quest'ultimo caso, la documentazione per l'iscrizione all'Albo è richiesta esclusivamente all'ente capofila, diversamente dall'attuale sistema che prevede per ciascun ente un'iscrizione autonoma, con il conseguente onere amministrativo di produrre tutta la documentazione occorrente per l'accREDITAMENTO.

L'opzione prescelta, pur riducendo il numero degli iscritti all'Albo, non restringe la platea degli enti partecipanti al sistema.

D – Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non si individuano allo stato misure di politica economica suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione prescelta. Si segnala che le risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile universale sono determinate dal Fondo nazionale per il servizio civile, la cui dotazione è annualmente determinata dalla legge di stabilità. Tutte le spese rientrano nei limiti delle disponibilità del predetto Fondo. Per quanto concerne la disponibilità delle risorse amministrative, tecniche e gestionali, si provvederà nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

La proposta in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A – I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei ministri.

B – Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo sarà inserito nella specifica sezione dei siti istituzionali e ne verrà data comunicazione anche con campagne pubblicitarie.

C – Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse strumentali e umane disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza l'introduzione di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno altresì a valutare l'efficienza e la bontà dell'intervento, nonché gli effetti del nuovo sistema introdotto, anche al fine di adottare eventuali misure correttive.

D – Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non sono previsti meccanismi automatici per la revisione dell'intervento regolatorio, fatta salva la possibilità di adottare un decreto legislativo correttivo, così come previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

E – Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

L'Amministrazione statale, anche al fine della predisposizione della VIR, in fase di attuazione dell'intervento regolatorio effettua periodicamente il controllo e il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- coerenza tra i fabbisogni del Paese, anche nel contesto internazionale, e i programmi di intervento;
- interventi a favore di giovani con minori opportunità;
- partecipazione degli stranieri al servizio civile universale;
- partecipazione dei giovani al servizio civile universale all'estero;
- soddisfazione degli operatori volontari;
- semplificazione concernente i tempi e gli oneri amministrativi del procedimento di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale;
- contenzioso.

Di seguito l'elenco degli indicatori utilizzati:

- numero annuo di programmi di intervento coerenti con la programmazione dei fabbisogni del Paese, positivamente valutati;
- numero degli interventi a favore di giovani con minori opportunità;
- numero di stranieri partecipanti al servizio civile universale;
- numero di operatori volontari che svolgono il servizio all'estero;

- rilevazione del grado di soddisfazione degli operatori volontari tramite apposito questionario;
- numero di enti di servizio civile iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale;
- numero dei contenziosi instaurati.